

Dopo la Cassazione: Milano sulle prescrizioni ai genitori

Trib. Milano, sez. IX civ, sentenza 15 luglio 2015 (Pres. Servetti, est. Rosa Muscio)

Diritto di Famiglia – Procedimento di separazione/divorzio – Prescrizioni del giudice al minore – Sussiste – Prescrizioni del giudice ai genitori – Orientamento della Suprema Corte – Rilievi in merito – Prescrizione e invito – Interesse preminente del fanciullo

La Suprema Corte ha stabilito che “la prescrizione ai genitori di sottoporsi ad un percorso psicoterapeutico individuale e a un percorso di sostegno alla genitorialità da seguire insieme è lesiva del diritto alla libertà personale costituzionalmente garantito e alla disposizione che vieta l'imposizione, se non nei casi previsti dalla legge, di trattamenti sanitari” (Cass. Civ. Sez. I sentenza 1 luglio 2015 n. 13506 - Pres. Forte, rel. Bisogni). Ne consegue che il giudice mantiene il potere di disporre percorsi di supporto anche di tipo psicologico e terapeutico per il minore quando ritenuti necessari a tutela del percorso di sana crescita del minore stesso, soprattutto se le statuizioni sono fondate sulla base di valutazioni tecniche di esperti proprio a tal fine nominati. Ciò perché compito del Giudice del conflitto familiare è quello di adottare tutti i provvedimenti a tutela del figlio minore, se necessario, come spesso accade, anche in sostituzione dei genitori. Comunque, non può poi non evidenziare in termini generali come la libertà personale di autodeterminazione e di scelta circa la sua salute dell'individuo che è anche genitore, diritto certamente di rango costituzionale, incontra pur sempre un limite nel diritto del minore ad un percorso di sana crescita, diritto che trova anch'esso copertura sia a livello costituzionale interno sia a livello delle convenzioni comunitarie e internazionali e che è compito del Tribunale in ogni caso assicurare attraverso provvedimenti incidenti sull'esercizio e/o sulla titolarità della responsabilità genitoriale. Ciò nella misura in cui interventi di supporto anche di tipo terapeutico che potrebbero consentire, se seguiti, ad uno o ad entrambi i genitori di superare le proprie fragilità e criticità personali - che inevitabilmente si riflettono sulla capacità genitoriale - e di conservare integra la propria responsabilità genitoriale, non vengano invece posti in essere da uno o da entrambi i genitori con un inevitabile sicuro pregiudizio per il percorso evolutivo del minore. In altri termini un invito giudiziale rivolto ai genitori che, per quanto rimesso alla libertà di scelta dell'adulto genitore, è pur sempre in funzione della tutela dell'interesse e dell'equilibrio psicofisico del figlio minore, può avere delle conseguenze per il genitore non responsabile, tutte le volte in cui le sue libere legittime scelte si traducano in

comportamenti pregiudizievoli per il figlio, come si ricava inequivocabilmente dalle disposizioni di cui all'art. 337ter c.c e 333 c.c.

Mantenimento dei figli – Assegno cd. perequativo – Assegno indiretto a carico del genitore convivente con i figli, in favore dei figli stessi per il tempo in cui sono con l'altro genitore – Ammissibilità – Sussiste

L'art. 337ter comma 4 c.c. attribuisce al giudice il potere di fissare le misure economiche atte a garantire al minore, da un lato, la realizzazione del principio di proporzionalità e, dall'altro, la conservazione del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori. Ciò vuol dire che, in caso di situazioni economiche dei genitori complessivamente considerate particolarmente sperequate, il giudice, per garantire che il minore goda dello stesso tenore di vita, sia con il padre che con la madre, può porre a carico dell'uno (anche se collocatario) l'obbligo di versare all'altro, un emolumento economico da destinare a quelle esigenze essenziali del figlio – in ragione del tenore di vita goduto – che, altrimenti, il genitore debole non potrebbe garantire. Si deve trattare, però, di esigenze specifiche e chiare. Sarebbe, infatti, anche lesivo del diritto alla bigenitorialità, regolare i rapporti economici di modo che un bambino da un genitore possa godere di ogni utilità e benessere (alimentazione, abbigliamento, casa di particolari dimensioni, internet, tv privata, giochi, etc.) e dall'altro non possa nemmeno avere utilità minime (la garanzia della casa). Si tratta di una lesione della bigenitorialità perché, in questo modo, il bambino, tendenzialmente, sarebbe meno incoraggiato a frequentare il genitore debole e certamente identificherebbe il suo maggiore benessere allorché si trova con il genitore economicamente più forte (Trib. Milano Sez. IX Civile Sentenza 19 marzo 2014 - Pres. Dell'Arciprete, Est. Muscio; Trib. Milano Sez. IX Civile Decreto 3 novembre 2014 - Pres. Dell'Arciprete, rel. Buffone; Trib. Milano Sez. IX Civile Ordinanza 11 maggio 2015 - Pres., est. Manfredini; Corte Appello Milano, Sezione Minori e Famiglia, decreto 8 - 11 agosto 2014 - Pres. d'Agostino, rel. Lo Cascio).

(Massime a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Omissis

Le domande oggetto del giudizio

Osserva, in via preliminare, il Collegio che le domande sulle quali è chiamato a decidere sono quella sullo status, sulla responsabilità genitoriale, sull'assegnazione della casa coniugale e sul mantenimento della figlia e della moglie.

Deve, infatti, dare atto il Tribunale che le parti apprezzabilmente all'udienza del 19.1.2015 personalmente hanno verbalizzato la rinuncia alle domande di addebito da entrambe le parti avanzate in tutti i propri scritti difensivi, domande non riproposte dai difensori in sede di precisazione delle conclusioni e sulle quali, quindi, il Collegio non deve pronunciarsi.

Inammissibili, invece, sono le domande proposte da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni ai punti n. 10 (restituzione somme erroneamente bonificate), n. 12 (restituzione autovettura) e n. 13 (condanna al pagamento di multe).

Al di là di ogni considerazione sulla loro tardività, si tratta, infatti, di domande inammissibili nel presente giudizio in mancanza di una connessione c.d. forte con le domande proprie del giudizio di separazione.

E', infatti, orientamento consolidato della Suprema Corte e di questo Tribunale che l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I 8.9.2014 n. 18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386, Cass. Sez. I 29.1.2010 n. 2155, Cass. Sez. I 21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n. 20638).

Analoghe argomentazioni valgono anche per la domanda di cui al punto n. 9 delle conclusioni di parte attrice (condanna alla restituzione dell'assegno di mantenimento versato in corso di causa), oltre alla considerazione che il Collegio non può che far proprie e condividere le statuizioni provvisorie adottate in corso di causa e sopra integralmente richiamate in ragione della situazione fattuale esistente in quel momento e posta a base di quelle statuizioni. Situazione che valeva, secondo i principi propri dei provvedimenti provvisori dei giudizi in materia di famiglia, in quel momento a fondare il riconoscimento di un mantenimento alla signora anche in relazione alle finalità specifiche per cui era stato stabilito e il cui mutamento, come meglio di seguito si illustrerà, per le sopravvenienze nel frattempo intervenute in capo ad entrambe le parti e per le emergenze probatorie emerse all'esito del giudizio, porta il Tribunale a diverse valutazioni nel prosieguo descritte.

Il materiale probatorio

Così definito l'ambito della decisione, il quadro probatorio acquisito attraverso l'istruttoria svolta è più che idoneo a fondare una motivata

pronuncia su tutte le questioni controverse, ritenendo il Collegio che debbano essere confermate le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice Istruttore con l'ordinanza sopra riportata. Ciò tanto più che solo parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni ha reiterato le proprie istanze istruttorie, ha avanzato ulteriori istanze ex art. 210 c.p.c e ha chiesto di produrre e-mail relative alla richiesta avanzata dall'attore di restituzione delle somme per errore accreditate alla convenuta e alla corrispondenza tra le parti per la gestione della figlia, dovendosi, invece, ritenere rinunciate le richieste probatorie di parte convenuta che non le ha riproposte in sede di precisazione delle conclusioni (Cass. Civ. Sez. II 27 giugno 2012 n. 10748).

Posto che oggetto principale del contendere tra le parti è di fatto la questione economica su cui non è stato raggiunto un accordo e che ha portato entrambe le parti a rimettere in discussione, come si evince dalle conclusioni rassegnate e dalle difese spese negli atti conclusivi, anche l'intesa in punto di responsabilità genitoriale che, faticosamente e grazie al prezioso aiuto dei consulenti di ufficio e dei consulenti di parte era stata raggiunta nel corso del secondo approfondimento peritale, è necessaria, ad avviso del Tribunale, una premessa in punto di diritto.

Per costante orientamento della Suprema Corte, al fine della decisione sull'an e sul quantum dei contributi al mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. I 5.11.2007 n. 23051, Cass. Sez. I 7.12.2007 n. 25618, Cass. Sez. I 18.6.2008 n. 16575).

Ritiene il Collegio di poter svolgere tale ricostruzione in relazione alla posizione di entrambe le parti del presente giudizio sulla base degli elementi probatori acquisiti attraverso le produzioni documentali versate in atti da entrambe le parti solo all'esito dell'ordinanza del Giudice Istruttore del 23/27.1.2015.

Pertanto, del tutto superflue sono le istanze istruttorie reiterate da parte attrice nonché quelle introdotte ex novo all'udienza di precisazione delle conclusioni, queste ultime peraltro anche tardive e del tutto irrilevanti ai fini della decisione sono anche le richieste di produzione documentale dalla stessa verbalizzate in tale sede.

Né possono considerarsi rilevanti, ad avviso del Collegio, le reciproche accuse di incompletezza delle produzioni documentali, cui sono dedicate numerose pagine degli scritti difensivi finali (confr. pag. 46 e 53 comparsa conclusionale e pag. 10 memoria di replica parte ...; pag. 10 e 11 comparsa conclusionale parte ...) con conseguente produzione di documenti, allegati da parte convenuta alla comparsa conclusionale (estratto conto corrente ... terzo trimestre 2013) e da parte attrice alla memoria di replica (doc. da 95 a 100), quale integrazione della documentazione prodotta con la nota di deposito del 11.5.2015, adducendo errori e dimenticanze a fronte delle reciproche contestazioni di assenza di parte della documentazione stessa.

Osserva il Tribunale che la documentazione doveva essere prodotta in modo completo nel termine assegnato dal Giudice Istruttore. Ma soprattutto ritiene il Collegio che la documentazione introdotta solo con gli scritti difensivi finali sia del tutto marginale, non essendo in alcun modo preclusa né inficiata al Tribunale un'attendibile ricostruzione, sulla base del materiale documentale tempestivamente prodotto, della capacità reddituale e patrimoniale complessiva di entrambe le parti.

La domanda di separazione

La domanda di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.

E' incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la comune e quindi pacifica allegazione sul punto, pur nelle opposte prospettazioni quanto alle ragioni della fine dell'affectio coniugalis, ragioni che non hanno più comunque rilevanza, attesa la reciproca rinuncia alle domande di addebito.

L'incompatibilità caratteriale e la conflittualità emersa negli atti processuali introduttivi e nel corso del giudizio e la situazione personale della coppia, come descritta nella prima relazione di consulenza tecnica, rendono evidente che nessuna riconciliazione appare possibile.

Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.

La responsabilità genitoriale

Ritiene il Collegio che, pur a fronte della nuova posizione assunta dalle parti che, come già sopra detto, date le conclusioni rassegnate, hanno rimesso in discussione l'intesa sulla responsabilità genitoriale faticosamente e apprezzabilmente raggiunta nell'ambito del secondo approfondimento peritale e recepita dal provvedimento provvisorio del 23/27.1.2015, debbano confermarsi le statuizioni provvisorie in essere con le precisazioni meglio di seguito indicate.

Allo stato appaiono, infatti, ancora del tutto rispondenti al superiore interesse di .. che evidentemente i genitori non sembrano essere ancora del tutto in grado di comprendere sia per le indubbe fragilità personali che caratterizzano entrambi sia per le ripercussioni che la questione economica ha continuato ad avere nelle reciproche posizioni processuali, come già peraltro evidenziato dal Giudice Istruttore nel provvedimento da ultimo adottato e che si auspica, invece, possa trovare una soluzione, una volta definita la vicenda processuale con le statuizioni definitive.

Può, quindi, allo stato ancora disporsi l'affidamento condiviso della bambina valorizzando ancora, come osservato dai consulenti tecnici di ufficio, il profondo legame affettivo di entrambi i genitori con la figlia e le risorse presenti in entrambi i genitori se adeguatamente sorretti e supportati, come avvenuto nel corso dell'accertamento tecnico, a comprendere "il danno che il loro configgere procurava alla figlia" e "la necessità di uscire dal gioco insano di una conflittualità immutabile e ad accedere ad una possibilità di accordi".

Del resto sull'affidamento condiviso entrambe le parti sono d'accordo e allo stato può ancora ritenersi rispondente all'interesse della minore proprio perché, garantendo un esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, dovrebbe assicurarsi a ... l'effettivo accesso ad entrambi i genitori di cui la bambina ha certamente bisogno.

Preme, però, al Tribunale evidenziare che entrambi i genitori dovranno davvero dare prova, nell'ambito degli interventi sotto disposti e dell'attività di monitoraggio demandata ai Servizi Sociali del comune di ..., di saper gestire in modo consapevole e costruttivo la responsabilità genitoriale, avendo come unico punto di riferimento l'interesse della figlia, come sottolineato dai consulenti tecnici di ufficio là dove scrivono "Al fine di assicurare a ... una crescita adeguata e un sano sviluppo psicofisico, occorre che un alveo protettivo contenga ancora la situazione nel suo complesso. A tale condizione è possibile dare l'indicazione di un affidamento condiviso di ... ai genitori"..... "le caratteristiche della relazione richiedono risposte tempestive e continuità d'intervento per contenere le violente contrapposizioni finora verificatesi, per la personalità di ciascun genitore e la qualità del loro rapporto".

Come già evidenziato nell'ordinanza del 23/27.1.2015 è emersa, infatti, secondo quanto scritto dai consulenti tecnici di ufficio, non solo una forte conflittualità, ma anche una "non adeguata capacità di entrambi i genitori di cogliere nel profondo le emozioni della figlia e di rispondere ad esse in maniera appropriata", situazione complessiva quindi che, se non risolta in breve tempo da parte di entrambi, rischia di rendere poi necessari, attesa comunque la tenera età di ..., ben altri provvedimenti in punto di responsabilità genitoriale a tutela della bambina per scongiurare il concretizzarsi del rischio evolutivo allo stato solo paventato dai consulenti tecnici nominati.

Non può, infatti, non osservarsi quanto scrivono, all'esito delle osservazioni della relazione della bambina con entrambi i genitori, il dott. ... e la dott.ssa .. "Era come se la bambina tentasse, da un lato, di ricomporre lei la 'frattura' tra i due genitori, con un eccesso di responsabilizzazione; ma, dall'altro, esprimesse simbolicamente la rabbia che non riesce ad esprimere liberamente, relativamente al vissuto di 'spartizione' che prova. Questi due elementi (l'eccesso di responsabilizzazione e la rabbia non esprimibile liberamente) costituiscono fattori di possibile evoluzione verso una struttura di personalità problematica, verso un "Falso Sé", qualora non si produca un cambiamento significativo radicale nel comportamento dei genitori.

Da un lato, infatti, è che deve assumersi una funzione "genitoriale" nei confronti di genitori che volenterosamente cercano di fare ciò che ritengono essere il bene della figlia, ma ai quali sfugge il fatto che non è quella da loro intrapresa la modalità corretta; ma, dall'altro, la rabbia, che la bambina ha, e che non viene colta ed elaborata (così come accade per altre emozioni che le appartengono) dai genitori, per una loro intrinseca incapacità attuale, legata ad una scarsa dimestichezza con le proprie emozioni, se sarà continuamente negata o rimossa dalla bimba, costituisce un altro elemento di alto rischio che potrebbe impedire la strutturazione corretta di una sana personalità".

E le indicazioni offerte nella relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali del 7.5.2015, pervenuta il 19.5.2015, evidenziano ancora come entrambi i genitori, “evidentemente legati alla bambina e che pure rispondono alle sue necessità di cura puntualmente, mettono in atto modalità del tutto diverse non riuscendo così a trovare dei punti d’incontro se non dopo continue e-mail o messaggi”.

Situazione certo preoccupante ma che si auspica possa trovare attenuazione soprattutto attraverso quell’intervento di supporto specifico e mirato per la peculiare situazione della bambina e della coppia genitoriale indicato dai consulenti tecnici di ufficio e non ancora di fatto attuato, avendo dato atto, infatti, i Servizi Sociali nella citata relazione che l’UOMPIA interpellata non offre tale tipo di servizio e non risultando che le parti si siano attivate in tal senso.

Per superare, infatti, le criticità genitoriali di approccio alla relazione con la bambina i consulenti tecnici avevano indicato un intervento di terapia psicomotoria per la bambina e insieme anche con entrambi i genitori, ben descritto nelle sue modalità attuative e soprattutto nelle sue finalità ultime di recupero in modo nuovo ed efficace di una vera e articolata capacità genitoriale nel provvedimento provvisorio sopra integralmente richiamato e che il Collegio non può che condividere proprio in ragione delle esaustive e puntuali argomentazioni anche tecniche esposte dal dott. ... e dalla dott. .. per replicare alla posizione di non adesione dei genitori a tale indicazione. Intervento, quindi, che si rende necessario attuare al più presto nell’interesse della minore unitamente alla ripresa, come suggerito dagli operatori dei Servizi Sociali nell’ultima relazione di aggiornamento già richiamata, del percorso di mediazione tra le parti che era stato interrotto e ai percorsi di supporto individuale che i genitori hanno in essere con i loro professionisti privati, interventi tutti sui quali in seguito si tornerà.

Quanto al collocamento di ... presso di sé e ai maggiori tempi di frequentazione che ciascun genitore rivendica per sé, le reciproche richieste appaiono finalizzate ad ottenere, ad avviso del Collegio, dato, come più volte detto, il cambio di atteggiamento di entrambe le parti dopo l’intesa raggiunta in sede di consulenza tecnica sulla gestione della responsabilità genitoriale, ove il signor ... e la signora erano forse riusciti per una volta a mettere in primo piano il vero interesse della bambina, la correlata assegnazione della casa coniugale piuttosto che motivate in relazione all’effettiva rilevanza di tale questione nella prospettiva di un sano percorso di crescita della figlia.

Ritiene, pertanto, il Tribunale che, nel quadro della complessità della presente vicenda separativa per le non indifferenti fragilità individuali di entrambi i genitori che si riverberano sul piano della loro capacità genitoriale e al fine di garantire a quel minimo di stabilità ad oggi raggiunta, debba mantenersi il regime attualmente in essere, ovvero sia il collocamento di anche ai fini della residenza anagrafica presso il padre nell’abitazione di ... di proprietà esclusiva del signor ... e il calendario di permanenza della bambina con ciascun genitore secondo lo schema in essere, tanto per il periodo ordinario quanto per le vacanze, ed in dispositivo in dettaglio indicato.

Tale complessivo regime osserva il Collegio è stato il frutto di un accordo trovato dai genitori attraverso la piena collaborazione di tutti i consulenti sia quelli dell'Ufficio sia quelli delle parti che, per poco comprensibili strategie processuali, le stesse parti hanno ritenuto di non voler valorizzare nella fase conclusiva del giudizio.

Tale complessivo regime deve, invece, contrariamente a quanto entrambe le parti chiedono, essere disposto.

E ciò perché, ad avviso del Tribunale, si fonda su un apprezzabile e condivisibile lavoro, fatto dalla dott.ssa ... e dal dott. .. con la piena collaborazione e adesione dei consulenti tecnici di parte, di valutazione della situazione personologica dei genitori, che gli stessi consulenti di ufficio hanno ritenuto già esplorata in modo dettagliato nell'ambito della precedente relazione tecnica e di fatto in nulla modificata rispetto a quanto esposto nella precedente consulenza (confr. pag. 11 e 12 relazione ...) e della situazione evolutiva della bambina, apparsa in graduale miglioramento, seppure tutt'ora appesantita dal conflitto genitoriale e di individuazione di strategie e strumenti volti ad aiutare i genitori a valorizzare le proprie risorse nella relazione con la figlia e nel rapporto tra di loro e a liberare ... dal peso gravante sulla stessa.

E perché è, ad avviso del Collegio, del tutto rispondente al bisogno di ... di stabilità, a fronte della sua esposizione, di fatto sin dalla nascita, alla rottura della coppia genitoriale e di continuità nella relazione con entrambi i genitori, in quanto idoneo ad assicurare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori secondo quanto espressamente previsto dall'art. 337ter c.c. e a compensare le reciproche inadeguatezze personologiche delle parti e le difficoltà del loro rapporto quali genitori che, come ben emerso anche in questo secondo accertamento peritale, permangono (confr. pag. 13 della relazione ..).

La valutazione in termini sia di collocamento sia di tempi di permanenza in questo delicato equilibrio familiare non può che essere fatta in un'ottica conservativa, ovvero di mantenimento dello status quo in quanto allo stato appare l'unica possibilità che limiti il rischio di ulteriori destabilizzazioni nella minore e nei genitori stessi, considerato peraltro che nessuna delle due parti prospetta una concreta e valida ragione tecnica che possa sorreggere le proprie domande rassegnate in sede di precisazione conclusioni del tutto speculari a quelle della memoria integrativa e della comparsa di costituzione e risposta, come se quanto accertato nel corso del lungo iter processuale all'esito di ben due consulenze tecniche nessuna considerazione possa avere.

La decisione giudiziale deve, infatti, garantire al minore una soluzione il più possibile vicina al suo benessere emotivo. E quando il conflitto ancora permea la coppia genitoriale e le reciproche astratte recriminazioni rischiano di prendere il sopravvento su risorse personali che pure sono presenti, la soluzione conservativa costituisce la necessaria premessa per un percorso volto alla riparazione della funzione genitoriale ed è propedeutica all'evoluzione positiva della salute psichica dei bambini.

E che del resto l'attuale situazione sia di collocamento presso il padre sia di uguali tempi di permanenza di ... presso ciascun genitore appare la più adeguata ad assicurare l'equilibrio psicofisico della bambina emerge anche dalla relazione di aggiornamento ultima dei Servizi Sociali che danno atto che "la soluzione della divisione del tempo con ... al 50% sembra la migliore".

Scrivono, infatti, che la bambina, dopo un'iniziale difficoltà mostrata sia a scuola che a casa e dovuta al cambiamento dei tempi di permanenza con i genitori cui ha dovuto abituarsi, cambiamento aggravato anche dalla decisione degli stessi di allontanare la tata Anna, figura di riferimento da sempre fondamentale per la bambina, come emerso anche nella seconda relazione di consulenza tecnica (confr. pag. 18 e 19 della relazione .. "si è tranquillizzata e anche a scuola ha ripreso un comportamento normale, si mostra adeguata, ha buone capacità e risorse e ha stabilito buoni rapporti con gli insegnanti e i coetanei. ... è tranquilla sia nei momenti in cui sta con il papà sia in quelli con la madre..... Questa divisione del tempo appare la più gestibile, soprattutto per ...; occorre però che entrambi i genitori si impegnino a rispettarla senza apportare troppe modifiche nella vita della bambina".

Cosa quest'ultima che è sicuramente fonte di possibile pregiudizio per la minore, data l'incapacità attuale dei genitori di gestire tali situazioni, rendendo poi necessario il continuo intervento degli operatori dei Servizi Sociali.

E proprio la complessità della situazione sino ad ora descritta rende necessario, a giudizio del Tribunale, confermare il provvedimento provvisorio del 23/27.1.2015 quanto alle previsioni degli interventi di supporto sia per la minore che per i genitori con le specificazioni di seguito indicate.

Appare necessaria, infatti, una premessa, atteso il recente intervento della Cassazione che ha affermato un principio innovativo rispetto al consolidato orientamento della giurisprudenza di merito sia del Tribunale Ordinario sia del Tribunale dei Minorenni circa la possibilità per il giudice del conflitto familiare di porre prescrizioni ai genitori dirette ad intraprendere percorsi di tipo psicologico e psicoterapeutico individuale e/o di supporto alla genitorialità.

La Suprema Corte, infatti, con una pronuncia che molta eco ha avuto sin da subito, ha stabilito che "La prescrizione ai genitori di sottoporsi ad un percorso psicoterapeutico individuale e a un percorso di sostegno alla genitorialità da seguire insieme è lesiva del diritto alla libertà personale costituzionalmente garantito e alla disposizione che vieta l'imposizione, se non nei casi previsti dalla legge, di trattamenti sanitari. Tale prescrizione, pur volendo ritenere che non imponga un vero obbligo a carico delle parti, comunque le condiziona ad effettuare un percorso psicoterapeutico individuale e di coppia confliggendo così con l'art. 32 della Costituzione. Inoltre, la prescrizione di un percorso psicoterapeutico individuale e di sostegno alla genitorialità da seguire in coppia esula dai poteri del giudice investito della controversia sull'affidamento dei minori anche se viene disposta con la finalità del

superamento di una condizione, rilevata dal CTU, di immaturità della coppia genitoriale che impedisce un reciproco rispetto dei rispettivi ruoli. Mentre infatti la previsione del mandato conferito al Servizio sociale resta collegata alla possibilità di adottare e modificare i provvedimenti che concernono il minore, la prescrizione di un percorso terapeutico ai genitori è connotata da una finalità estranea al giudizio quale quella di realizzare una maturazione personale dei genitori che non può che rimanere affidata al loro diritto di auto-determinazione” (Cass. Civ. Sez. I sentenza 1 luglio 2015 n. 13506 - Pres. Forte, rel. Bisogni).

Ne ricava in primo luogo il Collegio che il giudice mantiene il potere di disporre percorsi di supporto anche di tipo psicologico e terapeutico per il minore quando ritenuti necessari a tutela del percorso di sana crescita del minore stesso, soprattutto se le statuizioni sono fondate sulla base di valutazioni tecniche di esperti proprio a tal fine nominati. Ciò perché compito del Giudice del conflitto familiare è quello di adottare tutti i provvedimenti a tutela del figlio minore, se necessario, come spesso accade, anche in sostituzione dei genitori.

Prende poi atto questo Tribunale dell'orientamento espresso dalla Cassazione e ad esso allo stato ritiene di doversi adeguare, anche in attesa di eventuali ulteriori prese di posizione dello stesso segno o di segno opposto da parte del Supremo Collegio, considerate le ragioni di rango costituzionale poste a fondamento di tale pronunciamento.

Ritiene, però, questo Collegio di poter ancora segnalare alle parti la necessità di intraprendere determinati percorsi di supporto personale anche di tipo terapeutico, specie se tale necessità emerge all'esito di approfondimenti tecnici disposti proprio al fine di individuare gli interventi necessari a tutela del percorso di crescita di un minore e di poter invitare i genitori a dar corso a tali percorsi in quanto rispondenti e finalizzati in ultima istanza alle esigenze di tutela del minore.

Non può poi non evidenziare in termini generali questo Tribunale come la libertà personale di autodeterminazione e di scelta circa la sua salute dell'individuo che è anche genitore, diritto certamente di rango costituzionale, incontra pur sempre un limite nel diritto del minore ad un percorso di sana crescita, diritto che trova anch'esso copertura sia a livello costituzionale interno sia a livello delle convenzioni comunitarie e internazionali e che è compito del Tribunale in ogni caso assicurare attraverso provvedimenti incidenti sull'esercizio e/o sulla titolarità della responsabilità genitoriale. Ciò nella misura in cui interventi di supporto anche di tipo terapeutico che potrebbero consentire, se seguiti, ad uno o ad entrambi i genitori di superare le proprie fragilità e criticità personali - che inevitabilmente si riflettono sulla capacità genitoriale - e di conservare integra la propria responsabilità genitoriale, non vengano invece posti in essere da uno o da entrambi i genitori con un inevitabile sicuro pregiudizio per il percorso evolutivo del minore.

In altri termini si vuole sottolineare sin d'ora che si tratta di un invito rivolto ai genitori che, per quanto rimesso alla libertà di scelta dell'adulto genitore, è pur sempre in funzione della tutela dell'interesse e dell'equilibrio psicofisico del figlio minore e potrà avere delle

conseguenze per il genitore non responsabile, tutte le volte in cui le sue libere legittime scelte si traducano in comportamenti pregiudizievole per il figlio, come si ricava inequivocabilmente dalle disposizioni di cui all'art. 337ter c.c e 333 c.c.

Applicando, quindi, al caso di specie le argomentazioni sopra esposte, ritiene il Collegio che vadano disposti gli interventi di supporto per la minore, innanzitutto il percorso di supporto psicologico con la dott.ssa che su accordo dei genitori sta seguendo privatamente ... da tempo ormai con una frequenza settimanale.

I genitori ne condividono l'importanza per la figlia, come da ultimo riferito anche agli operatori dei Servizi Sociali, circostanza questa che lascia pensare che gli stessi continueranno a garantirlo alla bambina sino a quando e con la frequenza che la stessa terapeuta indicherà loro.

Ritiene, però, il Collegio necessario in ogni caso incaricare i Servizi Sociali di vigilare che tale percorso prosegua e di avviare l'immediata presa in carico di ... presso la struttura pubblica competente in caso di eventuali sopravvenuti contrasti tra i genitori e se l'intervento sarà ritenuto necessario nell'interesse della minore.

Deve, altresì, essere disposto l'intervento di psicomotricità di cui sopra si è già ampiamente detto, in quanto indicato dai consulenti tecnici di ufficio come necessario per la minore come si legge nelle conclusioni (conf. pag. 22 relazione ...) con invito ai genitori a parteciparvi anch'essi, delegando i Servizi Sociali ad individuare una struttura pubblica che possa offrire tale tipo di intervento o comunque un intervento psicoeducativo avente caratteristiche e finalità analoghe a quelle indicate dai consulenti tecnici di ufficio, salva sempre la disponibilità dei genitori ad attivarsi responsabilmente per l'individuazione di una struttura o professionista privato che possa garantire tale tipo di supporto.

Devono, poi, invitarsi entrambi i genitori a proseguire i percorsi psicologici di supporto individuale che hanno in essere con i propri professionisti privati e ad avviare la ripresa del percorso di mediazione familiare, come indicato dagli operatori dei Servizi Sociali nell'ultima relazione di aggiornamento, al fine di superare le difficoltà ancora esistenti legate alla gestione di ... e alla comunicazione tra loro.

Deve, infine, mantenersi l'incarico ai Servizi Sociali del Comune di Milano di proseguire una stretta e attenta attività di monitoraggio sul rispetto da parte dei genitori del calendario dei tempi di permanenza di ciascuno con la bambina stabilito dal presente provvedimento, sulla situazione psicofisica della minore e della coppia genitoriale, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per ...

La casa familiare

La casa familiare, sita in ..., va assegnata al signor ... in quanto .. è ivi collocata anche ai fini della residenza anagrafica e essendo lo stesso proprietario esclusivo dell'abitazione, ferma la valutazione in termini di

rapporti economici tra i genitori di tale assegnazione, come di seguito meglio illustrato, secondo le previsioni di cui agli artt. 337ter e 337sexies c.c.

Il mantenimento di ... e il mantenimento della signora ...

Come già ampiamente anticipato in premessa ritiene il Tribunale, all'esito del giudizio e della documentazione prodotta dalle parti a seguito dell'ordinanza istruttoria del 23/27.1.2015, di avere elementi adeguati e sufficienti per una puntuale ricostruzione della situazione reddituale e patrimoniale delle parti che consente, soprattutto alla luce della evoluzione della situazione lavorativa di entrambe le parti, di pervenire a determinazioni in buona parte diverse da quelle assunte in via provvisoria in corso di causa sulla base del quadro fattuale a disposizione ed in allora esistente.

Il signor .. ha svolto attività di dirigente presso ... spa sino al (.....) con una situazione reddituale certamente consistente, come già ampiamente indicato nelle ordinanze provvisorie sopra richiamate, mantenutasi pressocchè costante sino a tale momento.

Dalla documentazione fiscale depositata in atti risulta, infatti, un reddito netto medio mensile di € per l'anno di imposta

A seguito del licenziamento documentato (.....), l'attore attualmente è privo di un'occupazione e quindi di una fonte attuale di reddito da lavoro.

Certo la sua esperienza professionale nel settore in cui ha sempre operato e le competenze specifiche ben potranno consentirgli di reperire altra posizione lavorativa, pur tenendo conto dell'età (.....) e delle difficoltà del mercato del lavoro.

Ha percepito in ogni caso in conseguenza della risoluzione del rapporto di lavoro, dato l'accordo raggiunto con la società ... srl in sede di commissione di conciliazione, quale incentivo all'esodo e TFR l'importo netto complessivo di € ...

E' proprietario della casa familiare di circa (.....) a lui rimasta assegnata e della distinta unità immobiliare di circa, sita sempre in via .., che era stata data in uso alla tata .. e che in conseguenza del licenziamento della stessa è tornata nella disponibilità del signor che ben potrà anche valutarne la messa a reddito.

Ha, invece, alienato nel corso dell'anno le due unità immobiliari sopra indicate, ricavandone la somma di per quella di via e la somma di per quella di via importi che risultano versati rispettivamente sul conto corrente ... n.

Tenuto conto delle somme già sopra indicate in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro e dei saldi al significativi dei contie dei conti deposito titoli attivi ..e delle azioni di cui è titolare ... dispone complessivamente di risparmi in liquidi e titoli per circa €Tali risparmi sono comprensivi comunque di quanto ricavato dal signor ... dalla transazione con a seguito della interruzione del precedente

rapporto di lavoro avvenuta nel e dalla vendita delle relative azioni per complessivi €

Risulta, infine, vantare un credito di € per un prestito di € effettuato a favore di una coppia di conoscenti nel e di € per un prestito effettuato a luglio alla compagna per l'acquisto e la ristrutturazione di un abitazione, come documentato dalle scritture private prodotte (doc. 93 e 94) e dalle movimentazioni risultanti sugli estratti dei conti correnti in atti. Tali prestiti, indicativi certo di solidità e stabilità economica nel momento in cui sono stati effettuati, dovranno forse essere oggetto di nuova valutazione da parte del signor ..., soprattutto qualora la situazione lavorativa non dovesse a breve trovare una soluzione, specie quello da poco effettuato a favore della sua attuale compagna, non fosse altro per il rapporto personale che lo lega alla debitrice.

La signora ... ha svolto anch'essa attività lavorativa quale dirigente di ... sino ad, potendo contare su un reddito da lavoro anche qui di particolare consistenza.

Risulta, infatti, dalla documentazione fiscale prodotta un reddito netto medio mensile di €per l'anno di impostae di per l'anno di imposta reddito per quest'ultimo anno costituito dai compensi percepiti per il periodo di lavoro svolto comeTale ultima componente reddituale è certamente riconducibile al rapporto di collaborazione a progetto con che la signora ... aveva documentato di avere sottoscritto con decorrenza (doc. 1), essendovene peraltro evidenza nell'estratto del conto corrente cointestato con il padre (confr. accredito in data ...

Tale rapporto di collaborazione non ha poi avuto concreto ed effettivo seguito in ragione, secondo la prospettazione della stessa convenuta, del forte condizionamento sulle sue possibilità lavorative per tale progetto e per le esigenze di trasferta a ... ad esso connesse (confr. anche punto c del contratto prodotto), determinato proprio dalla vicenda processuale, attesa la mancata autorizzazione a trasferirsi a e i tempi di visita della bambina che gli erano stati riconosciuti.

Situazione quindi di mancanza di una fonte di reddito che, ritiene il Collegio, ha trovato riscontro documentale nella dichiarazione fiscale per l'anno di imposta, non risultando per tale periodo un reddito da lavoro, ma solo il reddito di € corrispondente all'assegno di mantenimento versato dal coniuge (.....) e nella comunicazione della stessa società del (doc. 27). Né del resto l'esame degli estratti dei conti correnti ... e prodotti agli atti ha evidenziato per l'anno entrate riconducibili ad un reddito da lavoro.

La signora si è poi apprezzabilmente attivata al fine di realizzare una propria fonte di reddito, costituendo in data la società ... di cui è socia al ed amministratore in quanto socia accomandataria, società che svolge attività di consulenza aziendale per le imprese e che è stata iscritta alla Camera di Commercio in data (...).

Risulta aver iniziato ad ottenere collaborazioni e quindi a produrre redditi certo ancora non elevati, anche in ragione della fase iniziale propria di ogni attività imprenditoriale che in principio richiede un momento di assestamento, ma che evidenzia in ogni caso una tendenza positiva e destinata ad un miglioramento, attese anche la professionalità e la competenza specifica della convenuta desumibili dall'importante attività lavorativa in precedenza svolta nel settore economico-finanziario e dal ruolo dirigenziale ricoperto (confr. anche pag. 5 della memoria di costituzione), oltre che dai redditi in precedenza percepiti.

E', infatti, documentato per l'anno di imposta un reddito netto medio mensile di € (reddito complessivo € di cui € assegno coniuge ed € da partecipazione in società svolgenti attività di impresa, imposta netta €, addizionali € -).

Per l'anno di imposta , per cui il dato reddituale fiscale non era disponibile al momento della assunzione della causa in decisione, vi sono, però, significativi indici, a giudizio del Tribunale, di un trend reddituale in crescita.

Ciò si può ricavare non solo dalle fatture prodotte per tale periodo ...ma dall'andamento del conto corrente

Tale conto evidenzia, infatti, nell'anno accrediti per prestazioni rese a più società ...

Si può, quindi, ritenere provato che in questo momento la signora ... abbia recuperato una effettiva e concreta capacità reddituale, certo non paragonabile ai livelli di cui aveva potuto godere sino, ma sicuramente destinata in prospettiva a rafforzarsi ulteriormente, per quanto già detto in punto di competenze professionali e in ragione della età della stessa (.....).

E' proprietaria al con la sorella di un immobile a ove vive la stessa sorella e che la convenuta utilizza come propria abitazione nei periodi in cui soggiorna a e ove è ubicata anche la sede della sua società.

Tale abitazione, quindi, contrariamente a quanto sostiene l'attore, non può almeno allo stato essere per la signora ... produttiva di un reddito anche in ragione della necessità di poterne continuare a disporre come base anche di appoggio per lo sviluppo della stessa attività imprenditoriale avviata.

Nè possono considerarsi sul piano della consistenza patrimoniale immobiliare della convenuta, come pretende parte attrice, immobili che non sono nella disponibilità della signora ..., ma bensì allo stato di proprietà dei suoi familiari.

Deve, poi, sin d'ora sottolinearsi che la convenuta, a seguito della revoca dell'assegnazione a lei della casa familiare, dagli inizi del a .. vive in un'abitazione in ..., come emerso anche in sede di consulenza tecnica di

ufficio (confr. pag. 12 relazione ...), mensile a disposizione da una conoscente cui corrisponde un rimborso spese, dichiarato ancorchè non documentato, di circa € mensili (...).

Quanto, infine, alle disponibilità mobiliari della convenuta, deve osservarsi che la signora ... aveva percepito al momento della cessazione del rapporto di lavoro con ... quale incentivo all'esodo e TFR la somma netta di € ...

Conto quest'ultimo che, al di là della cointestazione con il padre della convenuta, dall'esame delle movimentazioni in entrata, risulta alimentato dal unicamente da redditi di provenienza della signora ... (le somme accreditate da ...), situazione che rimane peraltro invariata anche per tutto il periodo successivo al giugno (i bonifici fatti dal ...).

Ne consegue, ad avviso del Tribunale, che le disponibilità economiche presenti su tale conto siano da ritenere per intero riconducibili alla stessa signora

Conto corrente il cui saldo alla data del ... per effetto sicuramente dell'utilizzo di una parte delle somme per le proprie esigenze di mantenimento, come chiaramente risulta dalle movimentazioni in uscita, ma anche soprattutto dell'utilizzo in data ..

Tale conto deposito, anche qui cointestato con il padre, che alla data del presentava un saldo di € .., proprio in ragione della provenienza della rimessa iniziale, deve ritenersi per intero riconducibile alla convenuta.

Infine, risultano disponibilità in titoli per un controvalore ..

Privi di movimentazioni significative sono, invece, sia il conto corrente ... n. .. di mero appoggio del conto depositi sopra indicato sia l'altro conto corrente .. n. .. intestato alla signora ... e sul quale era stata appoggiata n...

Quanto poi alla eredità ricevuta dalla nonna materna su cui molto ha insistito la difesa dell'attore in relazione a conti correnti non dichiarati e/o occultati, la signora ... ne aveva fatto riferimento nella sua memoria difensiva ..

Ne deriva che le disponibilità mobiliari della signora ... ammontano allo stato complessivamente a circa € ..

Così ricostruito l'assetto reddituale e patrimoniale delle parti nell'attualità all'esito del giudizio e tenuto conto delle statuizioni in punto di responsabilità genitoriale e assegnazione della casa familiare, quanto al mantenimento di ..., fermo l'obbligo di ciascun genitore di provvedere al mantenimento diretto della figlia nei periodi di permanenza presso di sé, ritiene il Collegio debba, in applicazione dei criteri di cui all'art. 337ter c.c, essere posto a carico del padre, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, un assegno perequativo da corrispondere alla madre.

Questo Tribunale con un orientamento sempre più consolidato e che ha trovato condivisione anche da parte della Corte di Appello di Milano ha fatto di recente ampia applicazione di tale soluzione, perché ritenuta attuativa in alcune situazioni specifiche dei criteri legali di determinazione del contributo al mantenimento dei figli.

L'art. 337ter comma 4 c.c. attribuisce, infatti, al giudice il potere di fissare le misure economiche atte a garantire al minore, da un lato, la realizzazione del principio di proporzionalità e, dall'altro, la conservazione del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori. Ciò vuol dire che, in caso di situazioni economiche dei genitori complessivamente considerate particolarmente sperequate, il giudice, per garantire che il minore goda dello stesso tenore di vita, sia con il padre che con la madre, può porre a carico dell'uno (anche se collocatario) l'obbligo di versare all'altro, un emolumento economico da destinare a quelle esigenze essenziali del figlio – in ragione del tenore di vita goduto – che, altrimenti, il genitore debole non potrebbe garantire. Si deve trattare, però, di esigenze specifiche e chiare. Sarebbe, infatti, anche lesivo del diritto alla bigenitorialità, regolare i rapporti economici di modo che un bambino da un genitore possa godere di ogni utilità e benessere (alimentazione, abbigliamento, casa di particolari dimensioni, internet, tv privata, giochi, etc.) e dall'altro non possa nemmeno avere utilità minime (la garanzia della casa). Si tratta di una lesione della bigenitorialità perché, in questo modo, il bambino, tendenzialmente, sarebbe meno incoraggiato a frequentare il genitore debole e certamente identificherebbe il suo maggiore benessere allorché si trova con il genitore economicamente più forte (Trib. Milano Sez. IX Civile Sentenza 19 marzo 2014 - Pres. Dell'Arciprete, Est. Muscio; Trib. Milano Sez. IX Civile Decreto 3 novembre 2014 - Pres. Dell'Arciprete, rel. Buffone; Trib. Milano Sez. IX Civile Ordinanza 11 maggio 2015 - Pres.,est. Manfredini; Corte Appello Milano, Sezione Minori e Famiglia, decreto 8 - 11 agosto 2014 - Pres. d'Agostino, rel. Lo Cascio).

E del resto in precedenza anche la Suprema Corte di Cassazione si era in tal senso pronunciata con particolare riferimento alla decorrenza di tale assegno perequativo, affermando che la disparità economica dei genitori giustifica un assegno cd. perequativo in favore del genitore presso cui non sono collocati i figli e che, trattandosi di pronuncia determinativa, essa non può operare per il passato, per il quale continuano a valere le determinazioni provvisorie di cui agli artt. 708 e 709 c.p.c. (Cass. Civ. Sez. I, sentenza 2 agosto 2013 n. 18538 Pres. Vitrone, rel. San Giorgio).

Nel caso in esame, quindi, essendo stato stabilito che i tempi di permanenza della bambina presso ciascun genitore sono paritetici, ciascuno contribuirà al suo mantenimento diretto con oneri pressoché identici.

Non può non considerarsi però il fatto che per garantire le esigenze abitative di ..., che è e resta residente a ... collocata presso il padre nell'abitazione familiare di proprietà dello stesso e a lui assegnata, in modo quanto meno analogo a quelle di cui la bambina dispone presso il padre, la signora ... deve sostenere un onere economico che il signor ... non deve affrontare in ragione dell'assegnazione a sé della casa familiare.

Tale posizione di vantaggio paterna in uno con la significativa maggiore consistenza del patrimonio mobiliare (i risparmi) di cui dispone il signor ... rispetto alla signora ..., a fronte di una posizione reddituale certamente più sicura ora per la madre, che ha avviato una propria società di consulenza, ma in ogni caso ancora modesta e di uno stato di inoccupazione del padre destinato a risolversi, dovendo anche il signor ... adoperarsi per trovare nuovi sbocchi lavorativi, valgono a giustificare, ad avviso del Collegio, il contributo che il padre dovrà corrispondere alla madre per il mantenimento di

E quanto alla misura di tale contributo stima il Collegio congrua e proporzionata alla sopra descritta capacità economica dei genitori e adeguata alle esigenze abitative di ... quando è con la madre la somma mensile di € , considerati i canoni medi di locazione sul mercato immobiliare di Milano per un immobile che abbia caratteristiche adeguate a garantire a ... un ambiente domestico materno il più possibile simile a quello paterno. Ciò tanto più tenuto conto di quanto sopra ampiamente scritto sulla situazione di “frattura” tra i due mondi genitoriali in cui la bambina viene costantemente a trovarsi per le difficoltà personali di entrambi i genitori e il loro conflitto in cui è di continuo coinvolta.

Deve, poi, confermarsi l’obbligo di contribuzione a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% quanto al pagamento di tutte le spese accessorie c.d straordinarie come in dettaglio in dispositivo indicato.

Non può, invece, confermarsi all’esito del giudizio in ragione della attuale diversa situazione lavorativa delle parti e tenuto conto delle prospettive lavorative delle stesse soprattutto in relazione alla loro età e non solo alla loro professionalità che come già più sopra ribadito è certamente di alto livello per entrambi, la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 156 c.c per continuare a riconoscere alla signora ... un assegno di mantenimento per sé, avendo la stessa in ogni caso oggi avviato una società a lei intestata produttiva di un reddito che ben le consente di provvedere a sé e ben potendo ulteriormente incrementare tale sua posizione reddituale ed essendo il coniuge attualmente privo di occupazione che ben potrà trovare con livelli reddituali certo non agevolmente paragonabili a quelli sino a pochi mesi fa goduti.

Con la conseguenza che la domanda della convenuta di un assegno di mantenimento per sé va respinta, ferme le considerazioni già più sopra esposte quanto alla correttezza e congruità delle statuizioni presidenziali provvisorie assunte su tale aspetto e sino ad ora in essere (Cass. Sez. I 11.7.2013 n. 17199).

Le spese di lite

Le spese di lite devono essere compensate, attesa la reciproca rinuncia alle domande di addebito e la reciproca soccombenza in relazione alle altre domande.

Non può trovare poi accoglimento la domanda ex art. 96 c.p.c avanzata dalla difesa

Ritiene, infatti, il Collegio, per quanto già sopra ampiamente argomentato, che nessuna condotta di mala fede o colpa grave possa ravvisarsi nel comportamento processuale della signora che ha svolto le proprie difese nei limiti consentiti dal codice e non potendo sottacere il Tribunale che entrambe le parti solo all'esito dell'ordine di esibizione dettato dal Giudice, fallite le trattative per una definizione consensuale complessiva del giudizio, concentratosi sino a quel momento in gran parte sulla preminente questione della responsabilità genitoriale, hanno messo a disposizione del giudicante elementi chiari per un'attendibile ricostruzione della situazione soprattutto patrimoniale di entrambi i coniugi.

Vanno, infine, poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno le spese delle due consulenze tecniche espletate già liquidate e in dispositivo in dettaglio riportate, essendo stati entrambi gli accertamenti peritali svolti nell'interesse e a tutela di ... al fine di individuare la soluzione più rispondente all'interesse della bambina, attese le problematiche personali delle parti e la loro conflittualità.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:

1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c, la separazione personale dei coniugi e, sposati a ... il ... (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di...
2. affida la figlia minore, nata il ..., ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre in .. anche ai fini della residenza anagrafica;
3. dispone che ... stia con ciascun genitore per un pari tempo secondo il seguente calendario:
 - a) fine settimana lunghi alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola,
 - b) durante la settimana due notti consecutive con un genitore e due notti consecutive con l'altro, cominciando dal genitore con il quale non ha trascorso il fine settimana secondo lo schema riportato alle pagine 21 e 22 della relazione di consulenza tecnica dott.ssa ..
 - c) le vacanze scolastiche invernali e primaverili saranno suddivise a metà tra i due genitori, assicurando due settimane di vacanze da passare con ogni genitore,
 - d) il periodo delle vacanze scolastiche di Natale, da considerarsi come quelle effettivamente stabilite dal calendario della scuola di ..., sarà suddiviso a metà tra i due genitori, in modo che un anno ... passi il Natale con la mamma e il Capodanno con papà e viceversa l'anno dopo, tenuto conto che nel 2014 ... è stata con il papà a Natale e con la mamma a Capodanno,

e) le vacanze scolastiche di Pasqua, da considerarsi come quelle effettivamente stabilite dal calendario della scuola di .., saranno passate da ... un anno con la mamma e un anno con il papà, tenuto conto che nel 2015 .. ha trascorso le vacanze di Pasqua con il papà,

f) ... trascorrerà una settimana di vacanza supplementare invernale col genitore con cui non trascorre quell'anno la Pasqua. Salvo accordi diversi questa settimana di vacanza invernale sarà di 7 giorni consecutivi e coinciderà con quella di Carnevale, dove già il venerdì è vacanza scolastica, tenuto conto che nel 2015 questa settimana di vacanza supplementare, ... l'ha trascorsa con mamma,

g) i ponti eventualmente previsti dal calendario saranno suddivisi equamente allineandoli al calendario scolastico ed a quello delle alternanze. Il calendario dei ponti sarà concordato tra i genitori all'inizio dell'anno scolastico e comunque entro fine settembre, assicurando alla bambina la possibilità di godere dei ponti disponibili in modo equilibrato con entrambi i genitori,

h) le vacanze scolastiche estive, da intendersi quelle coincidenti con la sospensione delle attività scolastiche, saranno divise equamente tra i due genitori, su base di settimane o gruppi di settimane salvo due settimane da dedicarsi a campus, da concordare tra i genitori, eventualmente accordandosi su due attività diverse, ciascuna suggerita da un genitore, tenuto conto delle inclinazioni della minore. Il calendario estivo delle vacanze sarà concordato tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;

4. dispone che ... prosegua il percorso di supporto psicologico con la dott.ssa ... che su accordo dei genitori sta seguendo privatamente la minore con frequenza settimanale, incaricando i Servizi Sociali del Comune di ... di vigilare che tale percorso prosegua e di avviare l'immediata presa in carico di ... presso la struttura pubblica competente in caso di eventuali sopravvenuti contrasti tra i genitori e se l'intervento sarà ritenuto necessario nell'interesse della minore;

5. incarica i Servizi Sociali del Comune di ... di avviare l'intervento di psicomotricità per ... come in parte motiva indicato, con invito ai genitori a parteciparvi anch'essi, presso una struttura pubblica che possa offrire tale tipo di intervento o comunque di avviare un intervento psicoeducativo per la bambina avente caratteristiche e finalità analoghe a quelle indicate dai consulenti tecnici di ufficio, salva la disponibilità dei genitori ad attivarsi responsabilmente per l'individuazione di una struttura o professionista privato che possa garantire tale tipo di supporto;

6. incarica i Servizi Sociali del Comune di .. di avviare per i genitori la ripresa del percorso di mediazione familiare, invitando gli stessi a seguire tale intervento di supporto nell'interesse della figlia;

7. invita entrambi i genitori a proseguire i percorsi psicologici di supporto individuale che hanno in essere con i propri professionisti privati;

8. incarica i Servizi Sociali del Comune di ... di proseguire una stretta e attenta attività di monitoraggio sul rispetto da parte dei genitori del calendario dei tempi di permanenza di ciascuno con la bambina sopra stabilito, sulla situazione psicofisica della minore e sulla situazione della coppia genitoriale, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per ...;

9. assegna la casa coniugale, sita in ..., di proprietà esclusiva di ..., allo stesso quale genitore collocatario della figlia;

10. dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto di ... per i tempi in cui ha la minore con sé;

11. pone a carico di ..., con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, l'obbligo di contribuire al mantenimento di mediante versamento alla madre, in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di €, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (Foi), prima rivalutazione dall'annualità successiva alla pubblicazione della sentenza;

12. dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% al pagamento delle spese mediche, comprese quelle dentistiche ed oculistiche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale concordate tra i genitori e in mancanza di accordo prescritte dal medico curante della minore, salva l'urgenza, delle spese per il supporto psicoterapeutico e di psicomotricità per ..., delle spese scolastiche (tasse di iscrizione presso scuola pubblica o istituto privato, quest'ultimo solo se concordato dai genitori; libri di testo e materiale didattico indicato dalla scuola, gite organizzate dalla scuola, materiale di cancelleria di inizio anno; eventuali corsi di istruzione o lezioni private se concordati), delle spese per un'attività sportiva e/o culturale- ricreativa concordate dai genitori tenuto conto anche delle inclinazioni della figlia, spese tutte debitamente documentate;

13. respinge la domanda di assegno di mantenimento per sé, avanzata da ...;

14. dichiara inammissibili le domande di cui ai punti n. 9 (condanna alla restituzione dell'assegno di mantenimento versato in corso di causa), n. 10 (restituzione somme erroneamente bonificate), n. 12 (restituzione autovettura) e n. 13 (condanna al pagamento di multe) delle conclusioni in epigrafe riportate, avanzate da ...;

15. compensa tra le parti le spese di lite;

16. respinge la domanda ex art. 96 c.p.c, avanzata da ...;

17. pone a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna le spese della consulenza tecnica di ufficio a firma della dott.ssa ..., già liquidate in complessivi € per onorario, oltre oneri accessori come per legge;

18. pone a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna le spese della consulenza tecnica di ufficio a firma della dott.ssa .. e dott. .., già liquidate in complessivi € per onorario oltre oneri accessori come per legge (€ per onorario oltre oneri accessori come per legge a favore della dott.ssa .. e € per onorario oltre oneri accessori come per legge a favore del dott.....);

19. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);

20. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di perchè provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;

21. manda alla cancelleria perché trasmetta copia della presente sentenza unitamente a copia della relazione di consulenza tecnica del (dott.ssa ..

- dott. ..) ai Servizi Sociali del Comune di ... perchè provvedano a quanto disposto;

22. manda alla cancelleria per la trasmissione di copia delle pagine 1, da 38 a 47 e 51 e 52 della presente sentenza al Comando della Guardia di Finanza di Milano per le verifiche e i provvedimenti di sua competenza in relazione alle dichiarazioni fiscali del signor (c.f. ..).

Così deciso, in Milano il 15 luglio 2015

Il Giudice Relatore

Il Presidente

Dott.ssa Rosa Muscio

Dott.ssa Gloria Servetti